

NOTA IN MERITO ALLA DEFINIZIONE DI “PROVA EQUIPOLLENTE” E AL RELATIVO UTILIZZO

Equipollente significa dello stesso valore.

Le prove equipollenti sono prove personalizzate, diverse da quelle dei compagni, che consentono ugualmente di verificare gli “obiettivi minimi” che ogni docente curricolare elenca nelle Programmazioni Individuali in coerenza con quanto indicato nel Curricolo di Istituto.

Le prove equipollenti possono consistere in:

1. **MEZZI DIVERSI:** le prove possono essere ad esempio svolte con l’ausilio di apparecchiature informatiche, con linguaggi diversi come il Braille e il linguaggio dei segni, con l’utilizzo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste nel PEI dello studente;
2. **MODALITA’ DIVERSE:** il docente può predisporre prove utilizzando modalità diverse:
 - ✓ *prove strutturate* (stimolo chiuso-risposta chiusa): risposta multipla, vero/falso, quesiti a completamento, quesiti a corrispondenza, cloze test, ecc.;
 - ✓ *prove semistrustrate* (stimolo chiuso-risposta aperta): prove di comprensione del testo, riassunti, questionari semistrustrati, colloqui orali semistrustrati, ecc.;
 - ✓ *prove non strutturate* (stimolo aperto-risposta aperta): verifiche orali in compensazione a verifiche scritte, tema, relazioni non guidate, ecc.

Ovviamente le modalità devono essere decise rispettando lo stile di apprendimento e l’attitudine manifestata dallo studente con l’obiettivo di facilitare il suo processo formativo e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
3. **CONTENUTI DIFFERENTI:** il docente può provvedere prove studiate ad hoc, omettendo quindi i contenuti non essenziali, allo scopo di verificare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento minimi previsti per il resto della classe.
4. **TEMPI PIÙ LUNGHI** nelle prove scritte.

Tali semplificazioni possono essere utilizzate, se necessario, anche tutte insieme e NON possono compromettere la validità delle prove. L’equipollenza può essere stabilita dai singoli docenti nel caso delle prove somministrate in corso d’anno e dalla commissione nel caso delle prove dell’esame di Stato. In entrambe i casi si deve agire nel rispetto di quanto indicato nel PEI dello studente.

Le modalità di valutazione previste per gli studenti che seguono un percorso personalizzato con prove equipollenti devono essere allineate con quelle previste al paragrafo 8.2 del PEI dello studente.

Si ricorda che una valutazione su prove equipollenti è proponibile SOLO su una progettazione disciplinare di tipo B, ovvero solo per gli studenti che seguono da PEI un *percorso didattico personalizzato* precedentemente denominato “progettazione per obiettivi minimi”. L’Allegato B_Linee Guida del D.I. n. 153 del 1 Agosto 2023 preve infatti che un percorso di tipo B, pur personalizzato o adattato, conserva la sua validità ai fini del conseguimento del titolo di studio e prevede la possibilità di somministrare prove di verifica dichiarate equipollenti (in certi casi particolari, anche identiche), ossia dello stesso valore di quelle della classe pur se diverse rispetto ai contenuti, rendendo possibili semplificazioni che non compromettano la loro validità.